

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3609

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori LUBRANO di RICCO, PIERONI,
MANCONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE
LUCA Athos, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO e SEMENZATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 NOVEMBRE 1998(*)

—————

Norme per la salvaguardia del decoro ambientale e dei beni
di interesse artistico, storico, monumentale o archeologico

—————

(*) *Testo non rivisto dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. - È sotto gli occhi di tutti l'immagine di degrado prodotta dal dilagante fenomeno delle scritte di ogni genere tracciate con vernice *spray* su ogni superficie libera che si presti allo scopo, dalle mura degli edifici ai mezzi di trasporto pubblici, urbani ed interurbani. Non sono certo risparmiati, ma risultano, al contrario, particolarmente colpiti edifici di valore storico e artistico inestimabile; e ciò, non di rado, proprio quando essi sono stati da poco oggetto di impegnativi e costosi lavori di restauro, del cui risultato, quindi, in termini di fruizione culturale ed estetica, la collettività dei cittadini viene ingiustamente e prepotentemente defraudata.

Ultimamente, come è noto, i vandali dello *spray*, con apparenti motivazioni (tutte da verificare) pseudo-politiche, hanno colpito addirittura opere d'arte di inestimabile valore custodite all'interno di edifici di culto; il che potrebbe rappresentare l'inizio di un pericoloso «salto di qualità», con prospettive di danni assolutamente irreparabili in ambienti in cui la sorveglianza difficilmente può essere adeguata.

Più in generale, si assiste poi ad un intensificarsi di episodi di vandalismo che hanno spesso per oggetto cose d'interesse storico, artistico, archeologico o monumentale.

Tali fenomeni hanno senza dubbio origini e motivazioni socio-psicologiche complesse, sulle quali sarebbe opportuno portare l'attenzione, onde rimuoverne, per quanto possibile, le cause, se ed in quanto riconducibili a situazioni di emarginazione e di devianza. Ciò, tuttavia, non può indurre ad accettare, per l'istante, con rassegnazione i danni che esso quotidianamente ed in misura sempre più accentuata produce.

Appare pertanto indilazionabile una iniziativa legislativa che valga a scoraggiare, con la previsione di adeguate sanzioni, i comportamenti in questione e, per quanto possibile, a prevenirli.

Il che significa, naturalmente, voler conculcare ed escludere il diritto di espressione garantito dalla Costituzione, che spetta anche a coloro che ritengono di avere qualcosa da dire anche con il mezzo di messaggi, scritti o disegni tracciati con la vernice *spray*; significa soltanto operare perchè tale diritto non si attui con modalità e forme tali da ledere altri diritti ed altri valori, pur essi costituzionalmente garantiti, quali, in particolare, quelli sottesi all'articolo 9, secondo comma, della Costituzione, secondo cui la Repubblica «tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione», o anche all'articolo 32, primo comma, della Costituzione, che prevede la tutela della «salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività».

A quest'ultimo proposito può infatti rilevarsi, in armonia con i più avanzati orientamenti interpretativi in materia, che la salute è definibile come uno stato di complessivo benessere fisico-psichico dell'essere umano; e non appare dubbio che il vivere in ambienti che risultino anche solo esteticamente degradati, in conseguenza di comportamenti umani non rispondenti ad alcuna oggettiva necessità nè all'esercizio di un diritto riconosciuto, può facilmente costituire causa di malessere psichico e, quindi, lesione del diritto alla salute.

La necessità, d'altra parte, di apprestare un più adeguato apparato sanzionatorio del fenomeno in questione risulta essere già stata avvertita dal legislatore avendo essa dato luogo all'emanazione della legge 8 ottobre

1997, n. 352, la quale, come è noto, ha tra l'altro, esteso l'ambito di operatività dell'articolo 635, secondo comma, del codice penale (danneggiamento aggravato) alle «cose di interesse storico o artistico», ovunque ubicate, nonchè agli «immobili compresi nel perimetro dei centri storici», e ha introdotto un'ipotesi aggravata, perseguibile d'ufficio, del reato di deturpamento o imbrattamento di cose altrui, quando esso abbia ad oggetto le cose o gli immobili anzidetti.

Non sembra, tuttavia, che tale, pur opportuno, intervento legislativo possa essere considerato sufficiente. Infatti, per quanto riguarda l'ipotesi del danneggiamento che abbia ad oggetto cose d'interesse storico o artistico, normalmente irriproducibili e sovente di valore inestimabile, appare assolutamente inadeguata la previsione di una sanzione, come oggi si verifica, identica a quella stabilita, ad esempio, per l'ipotesi in cui il fatto abbia ad oggetto opere destinate all'irrigazione o piantate di viti, alberi o arbusti fruttiferi (secondo comma, nn. 4 e 5, dell'articolo 635 del codice penale). Ripugna al comune buon senso che un soggetto il quale, per puro vandalismo, abbia privato l'umanità di un capolavoro come, in ipotesi, «L'ultima cena» di Leonardo da Vinci debba incorrere nella stessa sanzione penale in cui incorrerebbe chi abbia tagliato un filare di viti. Vero è che, ovviamente, nessuna sanzione potrebbe consentire il recupero dell'opera d'arte andata distrutta, ma è altrettanto vero che, avendo le norme penali anche, se non essenzialmente, una funzione special-preventiva, normalmente correlata all'entità della sanzione minacciata, tale sanzione deve presentarsi come adeguata alla maggior gravità del danno prodotto dal reato per il quale essa è prevista.

Anche per quanto riguarda poi l'ipotesi del deturpamento o imbrattamento di cui al parzialmente novellato articolo 639 del codice penale, appare rilevabile una inadeguatezza nel caso in cui la condotta abbia ad oggetto cose di interesse storico o artistico, ed

appare inoltre rilevabile una lacuna costituita dalla mancata previsione, come reato perseguibile d'ufficio, di deturpamenti o imbrattamenti che, pur senza interessare cose del genere anzidetto, diano luogo per il solo fatto di essere esposti alla pubblica vista ad immagini e sensazioni di degrado.

Ancor più gravemente deficitario appare poi l'apparato normativo sotto il profilo della prevenzione, mancando disposizioni che abilitino la forza pubblica ad effettuare interventi volti ad impedire il prevedibile uso improprio delle bombolette *spray*. Eppure è proprio sul piano della prevenzione che occorrerebbe prevalentemente agire, onde evitare il prodursi di danni spesso non del tutto riparabili neppure con le più sofisticate tecniche d'intervento.

Il disegno di legge che si propone alla vostra attenzione intende, da un lato, rafforzare senza peraltro eccedere in severità la risposta sanzionatoria ai comportamenti vandalici in questione, onde conferirle l'indispensabile grado di efficacia dissuasiva, dall'altro lato apprestare una serie di difese «a monte» che, pur nel rigoroso rispetto dei principi costituzionali, valgano a prevenire di fatto il verificarsi di eventi dannosi. Il tutto senza dimenticare che il fenomeno in questione, pur se inaccettabile nelle forme e nelle dimensioni che esso è venuto ad assumere negli ultimi anni, non va tuttavia globalmente criminalizzato, ma piuttosto incanalato in modo tale da renderlo compatibile con le esigenze della civile convivenza e dell'equilibrato rispetto di tutti i valori tutelati della Costituzione.

A tal fine si è quindi prevista la possibilità, per i comuni, di reperire appositi spazi da destinare, con opportuna regolamentazione, all'uso di chiunque intenda esprimere la propria personalità con l'uso creativo dello *spray*.

Può quindi passarsi, a questo punto, all'illustrazione in dettaglio del disegno di legge. L'articolo 1 introduce modifiche all'articolo 635 del codice penale, essenzialmente tra-

sformando in autonoma ipotesi di reato, più gravemente sanzionata rispetto alle altre, il danneggiamento di cose, mobili o immobili, rientranti nella tutela apprestata dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089. Si è preferito quest'ultimo riferimento alla precedente dizione introdotta dalla legge 8 ottobre 1997, n. 352 (che era limitata alle «cose d'interesse storico o artistico» ed agli «immobili compresi nel perimetro dei centri storici»), in quanto idonea ad estendere la tutela penale rafforzata anche a tutte le altre categorie di beni culturali indicati nella suddetta legge

n. 1089 del 1939, che altrimenti ne sarebbero rimasti incongruamente esclusi.

Con l'articolo 2 si è dettata una nuova formulazione dell'articolo 639 del codice penale, che prevede come distinte e diversamente sanzionate ipotesi di reato il deturpamento o l'imbrattamento di qualsiasi superficie esposta alla pubblica vista, quello di cose tutelate ai sensi della legge n. 1089 del 1939 e, in via residuale lasciando soltanto la perseguibilità a querela per quello di cose mobili o immobili non rientranti nelle previsioni di cui ai commi primo e secondo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 635, secondo comma, n. 3, del codice penale, le parole da: «, o su cose di interesse storico» a «centri storici,» sono soppresse.

2. All'articolo 635 del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Si procede altresì d'ufficio e si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso su taluna delle cose, mobili o immobili, oggetto della tutela prevista dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

Ciascuna delle ipotesi di cui ai commi precedenti costituisce figura autonoma di reato».

Art. 2.

1. L'articolo 639 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 639. - (*Deturpamento e imbrattamento di cose altrui*). - Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 635, con disegni, scritti o segni grafici di qualsiasi genere, deturpi o imbratti edifici o altri beni, mobili o immobili, esposti alla pubblica vista, siano essi pubblici o privati, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire 10.000.000.

Se il fatto è commesso su taluna delle cose, mobili o immobili, oggetto della tutela prevista dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, la pena è della reclusione da tre a cinque anni.

Al di fuori delle ipotesi di cui ai commi precedenti, il deturpamento o imbrattamento di cose mobili o immobili altrui, comunque effettuato, è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire 2.000.000.

Ciascuna delle ipotesi di cui ai commi precedenti costituisce figura autonoma di reato».

